

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1908 del 31/03/2025
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Notificatore CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l., San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1136 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.04 destinati all'impianto HERA S.p.A. Via Fiumicino n.6, Rimini.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1977 del 31/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Notificatore CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l., San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1136 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.04 destinati all'impianto della società HERA S.p.A. in Via Fiumicino n.6, loc. S. Giustina, Rimini.

Notifica	SM1136
Notificatore	CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l. Via XXVIII Luglio n.20, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERA S.p.A. - depuratore di Rimini, loc. S.Giustina, Via Fiumicino n.6
Operazione di trattamento	D8 (trattamento biologico)
Numero di viaggi previsto	5
Quantità totale	25 tonnellate
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1136; Documento di Movimento SM1136; SM1136 Trasportatore; SM1136 Itinerari.

Approvazione della Notifica SM1136

I. Decisione

1. **La Notifica generale SM1136** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	20.03.04 - fanghi delle fosse settiche
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Y46
Tipo di imballaggio	altro (autocisterna)
Stato fisico	liquido

destinati all'impianto Depuratore di Rimini sito in località S.Giustina, Via Fiumicino n.6, gestito dalla società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art.9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

2. La Decisione è **valida fino al 31.12.2025**, in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (U.P.A.V. - Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
3. La presente Decisione non è trasferibile.
4. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella Decisione.
5. Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranche successive in base all'Art. 6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare, almeno pari a:
 $T = 300 \times 25 \text{ tonnellate} \times 29,1 \text{ Km}$ (itinerario più lungo)
 $S = 2.000.000 \times 25 \text{ tonnellate}$
 $G = (T + S)/1936,27$.

Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, in base al computo della garanzia proposta dal Notificatore per un importo di € 26.112,72 non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.

6. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
7. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche a Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica.
2. Sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1136, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto, potrà essere utilizzato esclusivamente il Trasportatore riportato in allegato al presente atto.
3. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di trasportatori e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
4. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1136 e dei relativi documenti di movimento.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
6. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1136, l'itinerario principale è costituito dal percorso principale su strada di 29,1 Km ed è previsto un percorso alternativo su strada di 28,3 Km da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in allegato al presente atto, non possono essere modificati.
8. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
9. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
10. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione di HERA S.p.A. - depuratore di Rimini sito in località S.Giustina, Via Fiumicino n.6, anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
2. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione

abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.

3. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
4. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
5. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate, nonché il Destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
6. Ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione HERA S.p.A. - depuratore S. Giustina, Via Fiumicino n.6 - Rimini, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento.
7. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'Art. 9, par.7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti.
8. In base al Contratto ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, comma 2 del medesimo regolamento. Il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, comma 3.
9. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
10. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio quelle relative alla circolazione nazionale, internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione).
11. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
12. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate o
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM1136, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 , tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota trasmessa dall'U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino, Rep.n. TTR 2025/0168 U (acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2025/33191 del 20.02.2025).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, Depuratore di S. Giustina - Rimini, gestito da HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Via Berti Pichat n.2/4, è in possesso di Comunicazione ex Art.110 del D.Lgs. n.152/2006 e iscrizione in elenco con Provvedimento n.131 del 05.07.2007 e s.m.i., finalizzato alla gestione dei rifiuti in oggetto.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex D.P.C.M. 24.11.2016 e Legge n.190/2012, mediante verifica dell'iscrizione della società HERA S.p.A. (P.IVA 04245520376) nell'elenco delle imprese non soggette a infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), come pubblicato sul sito web della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna (scadenza al 27.01.2026).

È fatta salva la possibilità di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate degli Organi competenti attesti la sussistenza di cause interdittive.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento di € 258,23 effettuato dal Notificatore in data 28.03.2025.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.